



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 66 DEL 11-09-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI (01 SETTEMBRE 2025)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Regolamento del Consiglio Comunale prevede all'art. 47 comma 3, l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti.

Visti i verbali delle delibere C.C. della seduta dell'01.09.2025: **n. 54, n. 55, n. 56, n. 57, n. 58, n. 59, n. 60, n. 61, n. 62.**

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00 s.m.i.

Con voti.....

DELIBERA

Di approvare i verbali delle delibere C.C. della seduta dell'01.09.2025: **n. 54, n. 55, n. 56, n. 57, n. 58, n. 59, n. 60, n. 61, n. 62.**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 11-09-2025

Il Responsabile del servizio

Cavuoto Mirella



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 67 DEL 11-09-2025

OGGETTO: INTEGRAZIONE AGLI INDIRIZZI IMPARTITI CON D.C.C. N 87 DEL 27/11/2024: GESTIONE DIRETTA, DA PARTE DEL COMUNE, PER IL TRAMITE DELL'AZIENDA SPECIALE AMA DI PARTE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA REP.N.1846 DEL 02/04/2025

PREMESSO CHE:

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 16/02/2018, il Comune di Monte Argentario ha approvato il **Piano Regolatore Portuale (P.R.P.)** di Porto Ercole, che, ai sensi dell'art. 86 della Legge Regionale n. 65 del 10 novembre 2014: “ (...) *definisce l'assetto complessivo del porto, individuando le aree destinate alla produzione industriale, all'attività cantieristica, di servizio passeggeri, alla pesca, e le aree dedicate alla nautica da diporto, ai relativi servizi commerciali e turistici e la relativa destinazione funzionale*”;

Le funzioni amministrative in materia di Demanio Marittimo sono state conferite, ai sensi della legge n. 59/1997 e successivo D.Lgs. n. 112/1998, dallo Stato alle Regioni, e che, con la legge regionale n. 88/1998 la Regione Toscana ha trasferito tali funzioni ai Comuni, ai quali spetta, fra l'altro, il compito di procedere al rilascio delle concessioni marittime;

In attuazione di tale delega Regionale ex LRT 88/1998 il predetto Piano Regolatore Portuale di Porto Ercole prevede:

a) all'**art 23 delle N.T.A.** che la **gestione del porto** avvenga in base alle seguenti modalità:

- ai sensi del comma 1): *"In ragione dell'esigenza di coordinamento unitario delle attività, gli specchi acquei e i beni ricompresi nell'ambito portuale di Porto Ercole sono affidati, in tutto o in parte: a). con titolo di durata cinquantennale intestato al Comune di Monte Argentario; b). con concessioni intestate a privati, previo esperimento delle procedure comparative"*;

- ai sensi del comma 2): *"Nell'ipotesi di cui al comma 1, lett. a), il Comune di Monte Argentario potrà provvedere all'assegnazione in subconcessione, ai sensi dell'art. 45 bis Cod. Nav., dei settori funzionali di cui all'art. 4 delle presenti N.T.A., previo esperimento delle procedure comparative, ovvero alla relativa gestione diretta"*;

- ai sensi del comma 3): *"Nell'ipotesi di cui al comma 1, lett. a), la durata della subconcessione nonché l'entità del canone per questa dovuto sarà stabilita dal Comune di Monte Argentario in sede di predisposizione del bando per l'assegnazione, tenuto conto degli investimenti da effettuare, delle opere poste a carico del subconcessionario e dei conseguenti ammortamenti, nonché degli oneri afferenti agli specchi*

acquei destinati a spazi comuni di manovra e di accesso al porto. L'entità del canone dovuto dal subconcessionario potrà altresì essere modulata dal Comune in sede di predisposizione del bando per l'assegnazione, alla luce dell'interesse pubblico correlato alla specifica funzione (pesca, nautica sociale, etc.)":

- ai sensi del comma 4): *"I canoni derivanti dalle subconcessioni sono destinati in via prioritaria, per la parte eccedente il canone dovuto dal Comune di Monte Argentario, alla realizzazione di opere portuali, o comunque di infrastrutture e servizi correlati all'ambito portuale"*;

b) all'art 24 chela **modalità di realizzazione delle infrastrutture portuali**:

- ai sensi del comma 1): *"La progettazione e realizzazione delle nuove infrastrutture programmate con il presente P.R.P. è a carico dell'Amministrazione comunale, che dovrà a tal fine avvalersi, anche in via non esclusiva, delle risorse conseguenti ai canoni di subconcessione dei settori funzionali [...]"*;

c) all'**art. 26** sono definite le varie fasi di realizzazione delle opere portuali finalizzate a garantire la messa in sicurezza dello specchio acqueo:

- realizzazione del molo di sottoflutto per proteggere lo specchio acqueo dalle mareggiate dei quadranti secondari e garantirne, in condizioni di mareggiate ordinarie, la corretta funzionalità;
- realizzazione del banchinamento del Molo Santa Barbara (sopraflutto esistente) per consentire un ormeggio diretto alla banchina, rimuovere tutti sistemi provvisori di ormeggio con boe e catenarie, consentire un accesso in sicurezza agli utenti ma soprattutto ai mezzi di soccorso che oggi non hanno modo di manovrare correttamente;
- realizzazione della banchina "ex Cirio" al fine di consentire la disposizione di nuovi pontili galleggianti in sostituzione del sistema a gavitelli oggi presente.

In base alla: *"zonizzazione Funzionale"* contenuta nella tav. 2P del Piani regolatore Portuale l'ambito portuale risulta suddiviso in diversi settori funzionali la cui attuazione è subordinata, in parte, alla preventiva messa in sicurezza dello specchio acqueo portuale attraverso la realizzazione e collaudo delle predette opere portuali previste nel P.R.P.;

Ulteriori opere di messa in sicurezza dello specchi acqueo sono state previste nell'A.T.F. approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.52 del 19/07/2024, pur non essendo qualificate come presupposto per l'attuazione delle opere portuali sono anch'esse finalizzate a traguardare l'obiettivo primario di messa in sicurezza del bacino oltre ad assicurare un incremento delle potenzialità di sviluppo del porto, e di valorizzazione delle aree demaniali nonché dell'operatività delle predette zone funzionali definite nella tavola 2P;

Le opere di messa in sicurezza previste nell'ATF consistono, in particolare, nel prolungamento del molo di sopraflutto per realizzare una zona di avamporto ove le imbarcazioni possano trovare riparo e mare calmo e manovrare per accedere alla struttura portuale e potenziamento della parte terminale dell'attuale molo che viene completamente sormontata dalle onde che quindi si riversano all'interno della struttura portuale recando gravi danni alle imbarcazioni e alle opere;

RICORDATO CHE:

Che con determinazione n817 dell'11 ottobre 2024 è stato incaricato il Dott. Augusto Equizi, con Studio in Roma, Via dei Casali Santovetti n. 51, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma al numero AA_10098 ed al Registro dei Revisori Legali al n. 158895 con D.M. 5 maggio 2010 pubblicato in G.U. n. 39 del 18 maggio 2010, per la verifica della sostenibilità sia sotto il profilo economico che finanziario dell'affidamento in gestione a terzi soggetti - individuati in esito alle previste procedure ad evidenza pubblica - degli specchi acquei e aree a terra insistenti nel Porto di Porto Ercole, ubicato nel territorio del Comune di Monte Argentario

Che il professionista incarica sopra citato ha prodotto apposita perizia di stima ove sulla base dei piani economici e finanziari ivi contenuti riscontrava:

“A. l'affidamento in sub-affidamento in gestione a terzi soggetti - individuati in esito alle previste procedure ad evidenza pubblica - degli specchi acquei e aree a terra insistenti nel Porto di Porto Ercole, ubicato nel territorio del Comune di Monte Argentario (GR) è operazione connotata da indubbia sostenibilità sia sotto il profilo economico che finanziario; e che

B. detto affidamento a terzi è suscettibile di garantire al Comune di Monte Argentario flussi di cassa positivi tali da consentire non soltanto l'esecuzione (con integrale ricorso al mercato del credito) dei previsti interventi sia di messa in sicurezza dello specchio acqueo portuale che di potenziamento dell'approdo di Porto Ercole, ma anche residui di cassa costantemente positivi da destinare ad eventuali altre misure in favore della comunità.”

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 27/11/2024 e previa Delibera di Giunta Comunale n. 184 del 03/10/2024, è stata approvata la sopra citata perizia e sulla base di questa è stato dato indirizzo operativo di procedere:

- a) all'affidamento in favore del Comune di Monte Argentario della concessione demaniale marittima per la gestione dell'ambito portuale di Porto Ercole, per la durata di anni 50 a partire dall'01-01-2025, in attuazione delle previsioni di cui all'art. 23 delle N.T.A. del P.R.P. relativamente alle aree sommariamente individuate nell'allegata TAVOLA 1;
- b) all'adozione dei consequenziali atti e provvedimenti nei confronti degli odierni detentori dei beni al fine di garantire l'assegnazione in concessione all'Amministrazione comunale di tali beni e della successiva fruizione degli stessi ad opera dei soggetti individuati in esito alle procedure di evidenza pubblica di cui al successivo punto c);
- c) a seguito degli adempimenti di cui al precedente punto b), ad espletare le procedure ad evidenza pubblica per le **assegnazioni in subconcessione ai sensi dell'art. 45/bis del Codice della Navigazione** delle suddette porzioni di specchio acqueo ed aree all'interno dell'ambito portuale (anche in diversa articolazione ed anche per il tramite di titoli temporanei), come dettagliate nell'allegata TAVOLA 2, con esclusione di indennizzi di sorta in favore dei detentori uscenti;
- d) nelle more dell'espletamento delle procedure di cui al precedente punto c) ed a partire dall'01.01.2025, di procedere, con determinazione dirigenziale, all'eventuale affidamento in regime di art. 45bis e a fronte del pagamento di un'indennità di occupazione, della gestione dei beni demaniali in favore degli attuali detentori dei titoli temporanei già rilasciati, sino all'individuazione dei nuovi sub concessionari;

Con successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 31/01/2025 veniva ribadito, anche in coerenza con gli indirizzi già espressi con le richiamate precedenti Deliberazioni di Giunta e Consiglio, l'indirizzo in ultimo espresso con Deliberazione di Consiglio n. 87 del 27/11/2024 di affidare in favore del Comune di Monte Argentario la concessione demaniale marittima degli specchi acquei ed aree a terra dell'ambito portuale di Porto Ercole nella stessa individuate, per la durata di anni 50, in attuazione delle previsioni di cui all'art. 23 delle N.T.A. del P.R.P., nonché le ulteriori azioni nella medesima previste;

In data 27/03/2025 con Determinazione dirigenziale n. 223/2025 è stata pertanto rilasciata, in favore del Comune di Monte Argentario, la concessione demaniale marittima per la gestione dell'ambito portuale di Porto Ercole, per la durata di anni 50, a partire dal 27/03/2025, in attuazione delle previsioni di cui all'art. 23 delle N.T.A. del P.R.P. relativamente alle aree individuate nell'allegato modello ministeriale D1;

Successivamente sono stati sottoscritti gli atti di affidamento provvisorio ai sensi art. 45bis Cod. Nav. per la gestione dei beni demaniali in favore degli attuali detentori dei titoli temporanei già rilasciati, sino all'individuazione dei nuovi sub concessionari, come da punto d) della citata Deliberazione consiliare fino alla data del 30/11/2025;

Ad oggi Uffici comunali stanno provvedendo al perfezionamento degli atti volti all'avvio delle procedure ad evidenza pubblica per le assegnazioni in subconcessione ai sensi dell'art. 45/bis del Codice della Navigazione delle porzioni di specchio acqueo ed aree all'interno dell'ambito portuale (anche in diversa articolazione ed anche per il tramite di titoli temporanei), come dettagliate nella TAVOLA 2 allegata alla predetta Delibera di Consiglio Comunale n. 87 del 27/11/2024;

RIBADITO PERTANTO CHE:

Il Comune di Monte Argentario è, ad oggi, titolare della concessione demaniale marittima registrata con n. rep. 1846 del 02/04/2025, per la gestione del porto di Porto Ercole, intestata al Comune di Monte Argentario della durata di anni 50;

il Comune di Monte Argentario, in qualità di concessionario, è titolato ad operare direttamente la gestione dei beni oggetto della predetta concessione demaniale marittima rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 223 del 27 marzo 2025;

obiettivo primario dell'amministrazione, in attuazione di quanto previsto dalla Legge Regionale 88/1998, è quello di garantire il più proficuo utilizzo del bene demaniale marittimo assicurando al contempo:

- **Punto 1: la realizzazione delle opere portuali** previste nel PRP e nell'ATF finalizzate sia alla messa in sicurezza dell'area portuale e che alla valorizzazione economica del bene demaniale;
- **Punto 2: la valorizzazione dei valori identitari e culturali** della comunità locale di Porto Ercole storicamente identificata in maniera imprescindibile con l'omonimo porto che costituisce parte integrante del tessuto urbano;
- **Punto 3: la valorizzazione del servizio pubblico locale di rilevanza economica** che garantisca i bisogni della collettività garantendo accessibilità, continuità, qualità e sicurezza;

RICORDATO che:

Le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs 36/2023, organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso, tre macrocategorie di modalità operative ovvero:

- a) la gestione l'auto-produzione;
- b) l'esternalizzazione;
- c) la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea;

In base al comma 1 del già menzionato art. 7, la gestione e l'auto produzione costituiscono la prima delle possibilità contemplate dall'ordinamento per garantire l'erogazione dei servizi e la realizzazione dei lavori;

Al fine di perseguire gli obiettivi perseguiti ai predetti punti 1, 2 e 3, l'Amministrazione comunale ha espressamente escluso, con Delibera di Consiglio Comunale N° 7 del 31-01-2025 la possibilità che la realizzazione delle opere portuale potesse avvenire attraverso il modulo del partenariato pubblico privato;

Con tale Delibera di Consiglio Comunale è stato espressamente ribadita l'intenzione dell'Amministrazione comunale di procedere, in via diretta, alla progettazione e poi alla realizzazione delle opere portuali;

Con nessuna delle predette deliberazioni è stata esclusa la possibilità che parte della concessione demaniale marittima cinquantennale intestata al Comune di Monte Argentario, potesse essere gestita direttamente, in attuazione dei principi sanciti, peraltro al predetto comma 1 dell'art. 7 del D.lgs 36/2023;

RICORDATO altresì che:

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 17 novembre 2023 è stato approvato l'atto costitutivo e lo statuto dell'Azienda Speciale del Comune di Monte Argentario denominata **"Argentario Mobilità & Ambiente"**, con sede in Piazzale dei Rioni n. 8 (C.F. 01740250533), di seguito denominata AMA;

Ai sensi dell'Art. 5 dello statuto che definisce l'oggetto sociale è ricompresa espressamente alla lettera d) la: *"gestione di moli, ormeggi e pontili [...]"*;

Rientra pertanto nelle piene facoltà di questa Amministrazione procedere alla gestione diretta dei servizi ricompresi nella concessione demaniale marittima di cui è titolare, per il tramite l'azienda speciale "Argentario Mobilità & Ambiente", appositamente istituita anche allo scopo di garantire la gestione di moli, ormeggi e pontine appartenenti al demanio marittimo;

L'azienda speciale **"Argentario Mobilità & Ambiente"** ha svolto negli esercizi 2024 e 2025, con efficienza ed efficacia la gestione delle concessioni demaniali marittime attribuite a questa Amministrazione, relative all'approdo della Pilarella, aventi ad oggetto il mantenimento della banchina per l'ormeggio di imbarcazioni da diporto, nonché i servizi di traghettamento e di guardiania della catenaria comunale;

L'azienda speciale **"Argentario Mobilità & Ambiente"**, a partire dalla sua costituzione, ha progressivamente consolidato la propria struttura tecnico-organizzativa, acquisendo specifiche professionalità ed esperienza operativa;

RITENUTO che:

Gli obbiettivi generali di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 possono essere utilmente perseguiti anche attraverso la gestione diretta della concessione demaniale marittima;

Tale gestione diretta possa avvenire necessariamente per il tramite dell'Azienda speciale AMA, in quanto organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale, fra i quali rientrano, per statuto, quelli destinati alla nautica da diporto in quanto:

- **Ai fini del Punto 1 (realizzazione delle opere portuali)**, una gestione diretta si configura anche quale strumento funzionale alla realizzazione delle opere previste, in quanto garantisce la piena disponibilità delle aree nelle varie fasi di realizzazione delle opere, in tal modo l'Amministrazione garantisce coerenza, tempestività ed efficacia nell'attuazione della pianificazione portuale, in un'ottica di sviluppo sostenibile e condiviso;

- **Ai fini del Punto 2 (valorizzazione dei valori identitari e culturali)**, deve rimarcarsi il fatto che il porto cittadino di una comunità costiera, non è solo un'infrastruttura, ma il cuore pulsante dell'identità locale. La gestione diretta dei servizi portuali consente all'amministrazione di preservare e valorizzare questo legame indissolubile. L'amministrazione può adottare politiche che tutelino le tradizioni marinare, supportino le piccole imprese locali e garantiscano che l'uso del porto rispecchi i valori della comunità. Un'amministrazione attenta può, ad esempio, riservare spazi per le imbarcazioni dei pescatori locali, promuovere eventi culturali legati al mare e assicurare che lo sviluppo del porto sia armonico e rispettoso del tessuto sociale preesistente. L'integrale affidamento a privati, al contrario, potrebbe portare a una "privatizzazione" dell'identità del porto, snaturando la sua funzione e il suo ruolo all'interno della comunità;

- **Ai fini del Punto 3 (valorizzazione del servizio pubblico locale di rilevanza economica)**, una gestione diretta consente all'amministrazione di controllare direttamente l'accesso al mercato, evitando la creazione di monopoli o rendite di posizione che potrebbero derivare dall'affidamento a un unico soggetto privato. Questo approccio favorisce una concorrenza sana tra gli operatori, stimolando l'innovazione e la qualità dei servizi offerti. L'amministrazione può definire tariffe e condizioni che non penalizzino gli utenti, promuovendo un ambiente competitivo che attira un maggior numero di diportisti, con ricadute positive sull'intera economia locale. La gestione diretta elimina inoltre le barriere burocratiche e gli intermediari, semplificando i processi e rendendo il porto più accessibile a tutti gli operatori del settore.

L'amministrazione comunale, inoltre, gestendo in proprio parte della concessione demaniale, può garantire un'erogazione del servizio pubblico che non sia orientata esclusivamente al profitto, ma che ponga al centro l'interesse della collettività. Questa scelta permette di mantenere un elevato standard qualitativo, assicurando che le infrastrutture e i servizi (come ormeggio, rifornimento, sicurezza) siano mantenuti e migliorati costantemente, in linea con le esigenze della comunità e dei diportisti. La gestione pubblica può inoltre

rispondere con maggiore flessibilità alle dinamiche del mercato, investendo in innovazioni tecnologiche e ambientali che un operatore privato, vincolato da logiche di bilancio a breve termine, potrebbe non considerare prioritario. L'amministrazione può poi destinare i proventi direttamente al miglioramento del porto e dei servizi collegati, creando un circolo virtuoso di investimenti e benefici.

ACCLARATO pertanto che:

La gestione diretta della concessione demaniale marittima registrata con n. rep. 1846 del 02/04/2025, per la gestione del porto di Porto Ercole, intestata al Comune di Monte Argentario della durata di anni 50, costituisce una ulteriore opportunità che può garantire il raggiungimento degli obiettivi primari massimizzando i benefici per la comunità e garantendo allo stesso tempo un servizio efficiente e sostenibile;

Tale gestione diretta, può essere operata attraverso affidamento diretto all'azienda speciale AMA in quanto Ente Strumentali cui possono essere affidati direttamente, servizi e/o forniture, per le motivazioni di cui in premessa che evidenziano i vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 del D.lgs. 36/2023;

TENUTO CONTO che:

Al fine di garantire, in particolare, il perseguimento dell'obiettivo relativo alla **realizzazione delle opere portuali** (di cui al precedente punto 1), deriva la necessità di procedere celermente all'avvio delle procedure volte alla effettiva realizzazione delle predette opere portuali di messa in sicurezza dello specchio acque di Porto Ercole attraverso procedure di appalto gestite direttamente dall'Amministrazione comunale per le seguenti motivazioni:

- Valutazioni di natura urbanistica, motivate dalla complessità delle procedure e dei tempi necessari al reperimento degli investimenti rischiano di vanificare l'attività pianificatoria sviluppata dall'amministrazione comunale in oltre un decennio, con il conseguente rischio di decadenza delle previsioni contenute nel PRP;
- Considerazioni di natura economica in quanto la realizzazione degli investimenti previsti nei vigenti strumenti urbanistici garantirebbe la massimizzazione del valore delle aree portuali e pertanto, in generale, del bene demaniale;
- Considerazioni di natura finanziaria in quanto la disponibilità delle aree e dei flussi di cassa ricavabili attraverso la subconcessione degli ambiti portuali costituisce condizione imprescindibile per l'attuazione delle previsioni del piano;
- Considerazioni di natura ambientale e culturale in quanto gli interventi previsti nei vigenti strumenti urbanistici sono finalizzati ad assicurare la valorizzazione paesaggistica di tutto l'abitato di Porto Ercole inclusa la cornice costituita dal sistema delle fortificazioni cinquecentesche che fanno da cornice all'ambito portuale;

RICORDATO a tal fine che:

In data 24/10/2024, con Determinazione n. 855/2024 è stato affidato alla società di ingegneria Interprogetti s.r.l., con sede in Roma, l'incarico per la predisposizione degli studi prodromici allo studio di fattibilità tecnico-economica;

In data 18/06/2025 prot.14098 la soc. Interprogetti, ha trasmesso una prima stima delle tempistiche di attuazione delle opere portuali, in base alla quale risulta che:

- I primi lavori di attuazione del Piano Regolatore Portuale potranno avviarsi, salvo imprevisti, non prima dell'ottobre 2027;
- Con riferimento alle stagioni estive 2026 e 2027 non è pertanto programmabile l'avvio di alcun cantiere;
- I primi cantieri che potranno essere avviati sono quelli relativi alla banchina "ex Cirio", al molo di sottoflutto ed all'ampliamento della banchina Molo Santa Barbara che potrebbero concludersi, qualora avviati tempestivamente al termine della stagione 2027, prima dell'inizio della stagione 2028, potranno concludersi entro giugno 2028;
- Parallelamente potrebbero essere avviati i lavori relativi alla banchina Molo Santa Barbara, che anche in

questo caso se avviati tempestivamente al termine della stagione 2027, prima dell'inizio della stagione 2028, potrebbero concludersi entro giugno 2029;

In data 01/09/2025 con Delibera di Consiglio Comunale n.59/2025 sono stati approvati indirizzi operativi finalizzati alla richiesta dei pareri necessari per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) del porto di Porto Ercole e dato avvio al procedimento necessario alla realizzazione di messa in sicurezza che costituiscono attuazione del Piano Regolatore Portuale e del successivo ATF;

In base a quanto evidenziato nella predetta stima delle tempistiche del 18/06/2025, esistono possibili interferenze delle attività cantieristiche con le funzioni economiche esistenti, specificando per ciascun intervento le limitazioni temporanee e la necessità di rimozione o rilocalizzazione dei pontili, mentre le aree della banchina di riva restano sostanzialmente estranee alle trasformazioni e potranno continuare ad assolvere alle attuali funzioni;

CONSIDERATO che l'analisi delle interferenze tra le fasi realizzative e la fruibilità dei lotti ha consentito di determinare la durata effettiva degli affidamenti da porre in gara, da aggiudicarsi mediante procedura ad evidenza pubblica, e che sono stati conseguentemente individuati i lotti funzionali con le seguenti durate:

LOTTO:	B	C	D	M2	E	F	G	H	I	L	M1	N	O	P
DURATA ANNI:	3	3	3	3	6+6	6+6	6+6	6+6	6+6	6+6	6+6	6+6	3	3

PRESO ATTO CHE

la gestione di alcuni lotti ricadenti nell'ambito della concessione demaniale marittima rilasciata a questo Ente, in particolare i lotti **B -C - D - M2 - O - P**, risultano interferente con le fasi di realizzazione delle opere portuali, determinando una frammentazione e una discontinuità nella disponibilità delle aree necessarie per l'erogazione dei servizi dedicati alla nautica da diporto;

l'incertezza connessa a tali interferenze, inclusa quella relativa alla effettiva cantierizzazione, rende di fatto impossibile programmare con adeguata certezza l'affidamento dei suddetti lotti a operatori economici ai sensi dell'art. 45-bis del Codice della Navigazione;

CONSIDERATO CHE:

si ritiene imprescindibile assicurare il più proficuo utilizzo pubblico del bene demaniale e, al contempo, garantire una gestione flessibile e coordinata con le fasi di realizzazione delle opere portuali;

il ricorso a forme di affidamento vincolate da contratti civilistici con operatori privati determinerebbe rigidità incompatibili con le esigenze di tempestività e adattabilità richieste dal contesto operativo;

RITENUTO OPPORTUNO:

- impartire indirizzo affinché si proceda, compatibilmente e limitatamente alle reali disponibilità e capacità tecniche organizzative offerte dall'Azienda Speciale **"Argentario Mobilità & Ambiente"**, in via generale, alla possibilità dell'affidamento diretto della gestione degli specchi acquei corrispondenti ai lotti B, C, D, M2, O e P alla medesima Azienda Speciale **"AMA"**, già operante con comprovata esperienza presso altri punti di ormeggio gestiti dall'Amministrazione, in quanto tale scelta consente di garantire:
 - Garanzia di continuità operativa, resa possibile dalla flessibilità organizzativa e gestionale dell'Azienda Speciale AMA, già consolidata attraverso l'esperienza maturata nel contesto locale;
 - Efficienza gestionale, derivante dalla conoscenza diretta delle specifiche necessità locali;

3. Ottimizzazione delle risorse e dei costi, mediante l'eliminazione del dispendio temporale ed economico che deriverebbe dall'attivazione delle complesse procedure amministrative altrimenti necessarie per l'assegnazione dei lotti indicati, tenuto conto delle effettive e mutevoli disponibilità degli stessi nonché del ridotto lasso temporale entro cui è necessario procedere all'affidamento;
 4. Celerità nell'avvio delle attività, prevenendo ritardi suscettibili di compromettere la gestione ottimale degli specchi acquei;
- stabilire che la Giunta Comunale, quale organo esecutivo, previa interlocuzione e verifica con l'Azienda Speciale **"Argentario Mobilità & Ambiente"**, sulla base delle successive valutazioni di carattere operativo, potrà procedere anche a una attuazione parziale del presente indirizzo, realizzando l'affidamento in fasi ed adattando il piano alle effettive esigenze pratiche e gestionali;
 - fornire sin d'ora indirizzi operativi ad AMA affinché adotti le misure necessarie per il perseguimento degli obiettivi sopra richiamati, provvedendo contestualmente all'integrazione delle risorse materiali e umane indispensabili, al fine di assicurare un adeguato assetto organizzativo e la piena efficacia degli strumenti operativi;

PRESO ATTO

Che nota prot.041647 del 12-09-2025 il dott. Augusto Equizi trasmetteva apposita relazione riscontrando che:

"Invero, se lo sviluppo economico-finanziario così come risultante da Piano risulta perfettamente sostenibile pur in presenza di un margine d'impresa del sub affidatario terzo privato stimato in misura pari al 30% dei ricavi da esso mediamente ritraibili dallo sfruttamento dei beni in concessione, a maggior ragione detta sostenibilità viene garantita da una forma di gestione diretta dei beni, stante il fatto che l'Azienda speciale, in quanto entità strumentale del Comune, che non ha né può avere un fine di lucro, incentra la propria attività su uno specifico vincolo di destinazione alle finalità pubbliche decise dall'Ente."

ACCERTATA la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in materia, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO QUINDI di attestare, ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile dell'area pianificazione territoriale;

VERIFICATO che si rende necessario acquisire parere di regolarità contabile;

VISTI:

- il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, in particolare il Titolo II, Capo I *"Del demanio marittimo"*, artt. 28-55);
- il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, in particolare il Titolo II, Capo I *"Delle concessioni"*, artt. 5-40;
- il Regolamento Urbanistico del Comune di Monte Argentario, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 23/03/2012 e successive varianti;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (*"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*) e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*, c.d. T.U.E.L.) e ss.mm.ii.;

DELIBERA:

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende qui integralmente trascritta e riproposta, assieme alla documentazione ivi richiamata;

2. Di fornire indirizzo generale circa l'opportunità di procedere all'affidamento diretto della gestione degli specchi acquei corrispondenti ai lotti B, C, D, M2, O e P all'Azienda Speciale "Argentario Mobilità & Ambiente "AMA", già operante nel settore con comprovata esperienza, compatibilmente e limitatamente alle reali disponibilità e capacità tecniche organizzative offerte dalla medesima.
3. Di stabilire che la Giunta Comunale, quale organo esecutivo, previa interlocuzione e verifica con l'Azienda Speciale "Argentario Mobilità & Ambiente, nonché sulla base di eventuali e successive valutazioni di carattere operativo, debba procedere all'attuazione dell'indirizzo deliberato al precedente punto 2 attraverso appositi atti di natura gestionale;
4. Che l'affidamento dei singoli lotti, da individuarsi con gli atti gestionali di cui al precedente punto 3, comporteranno l'obbligo da parte dell'Azienda Speciale "Argentario Mobilità & Ambiente, di ristornare al Comune di Monte Argentario, sottoforma di canone, l'intero valore di profittabilità generato dalla gestione dei beni ad essa affidati, senza che tale trasferimento "sconti" in alcun modo il c.d. margine d'impresa proprio delle società commerciali che perseguono uno scopo di lucro.
5. Di fornire altresì indirizzo operativo ad AMA affinché adotti le misure necessarie per il perseguimento degli obiettivi sopra richiamati, provvedendo all'integrazione delle risorse materiali e umane indispensabili e attuando tutte le iniziative utili alla proficua utilizzazione delle aree affidate in subconcessione, incluso l'acquisto di beni mobili funzionali quali moli, passerelle e sistemi di ancoraggio;
6. Di dare atto che la gestione dei lotti, individuati con i successivi atti deliberativi della Giunta Comunale, da parte dell'Azienda Speciale "Argentario Mobilità & Ambiente" sarà disciplinata dall'atto di affidamento ai sensi dell'art. 45-bis del Codice della Navigazione;
7. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" – TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
8. Di provvedere alla pubblicazione della presente ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 328 del 15/02/1952 e della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, per sole osservazioni



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 67 DEL 11-09-2025

OGGETTO: INTEGRAZIONE AGLI INDIRIZZI IMPARTITI CON D.C.C. N 87 DEL 27/11/2024: GESTIONE DIRETTA, DA PARTE DEL COMUNE, PER IL TRAMITE DELL'AZIENDA SPECIALE AMA DI PARTE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA REP.N.1846 DEL 02/04/2025

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regularità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE: Favorevole

Data: 12-09-2025

Il Responsabile del servizio

BENGASI FIORINI MICHELE



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 67 DEL 11-09-2025

OGGETTO: INTEGRAZIONE AGLI INDIRIZZI IMPARTITI CON D.C.C. N 87 DEL 27/11/2024: GESTIONE DIRETTA, DA PARTE DEL COMUNE, PER IL TRAMITE DELL'AZIENDA SPECIALE AMA DI PARTE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA REP.N.1846 DEL 02/04/2025

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 12-09-2025

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 65 DEL 11-09-2025

OGGETTO: REGOLAMENTO SULLA TOPONOMASTICA E LA NUMERAZIONE CIVICA - APPROVAZIONE

Su proposta dell'Assessore al bilancio

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la toponomastica riveste un valore importante e particolare nella cultura di un territorio e che rientra nella competenza esclusiva dell'Amministrazione Comunale l'intitolazione delle aree di circolazione e l'attribuzione della numerazione civica.

Rilevato che l'attribuzione di nomi a strade, aree e spazi pubblici costituisce la principale modalità per rappresentare e identificare gli immobili nonché uno strumento fondamentale per lo svolgimento di tutte le attività dei cittadini e delle imprese che si sviluppano sul territorio.

Dato atto che il comune di Monte Argentario tutela da sempre la propria storia toponomastica, avendo cura che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale e civile della città.

Premesso che la disciplina giuridica, per quanto attiene alla toponomastica, è contenuta nelle seguenti disposizioni:

- Legge 23 giugno 1927, n. 1188 "Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei";
- [R.D. 10/05/1923, n.1158](#) "Norme per il mutamento del nome delle vecchie strade e piazze comunali" convertito nella [Legge 17/04/1925, n. 473](#);
- Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 – art. 10 "Ordinamento delle Anagrafi della popolazione residente";
- D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione";
- Decreto Ministeriale 25 settembre 1992, con il quale è stata delegata ai Prefetti la facoltà di autorizzare, a decorrere dal 1 gennaio 1993, le intitolazioni di luoghi pubblici e monumenti a personaggi deceduti da meno di dieci anni.

Rilevato inoltre che:

- la Circolare Ministero dell'Interno n. 4 in data 10 febbraio 1996 (pubblicata in G.U. 23/3/1996 n. 70) ha confermato le procedure da seguire, da parte dei Comuni, già indicate nelle norme sopra richiamate;
- che il Ministero dell'Interno con la Circolare n. 10/1991 ha avuto modo di precisare che l'attribuzione del nome strada, con il Nuovo Ordinamento delle Autonomie locali "non rientra negli

atti fondamentali attribuiti alla competenza esclusiva del Consiglio Comunale ma è di competenza della Giunta Comunale”.

Considerato che occorre regolamentare, a livello locale, i procedimenti relativi alla denominazione delle aree di circolazione ed alla numerazione civica, nonché l’attribuzione delle competenze ai diversi Uffici dell’ente.

Ritenuto pertanto opportuno di dotarsi di un regolamento in grado di stabilire gli adempimenti da seguire per l’intitolazione di strade, piazze, vie ecc., nonché per la richiesta e il rilascio dei numeri civici.

Visto lo schema di regolamento allegato e proposto per l’approvazione da parte del Consiglio comunale.

Visto lo Statuto Comunale

Visto il T.U.E.L. 267/2000

Tutto ciò premesso

DELIBERA

Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;

Di approvare lo schema del “Regolamento sulla toponomastica e la numerazione civica comunale”, il cui testo, allegato alla presente Deliberazione, composto di n. 25 articoli, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Di prendere atto che sono stati acquisiti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.);

Di demandare al Dirigente dell’Area “Gestione Organi Istituzionali e Segreteria Particolare del sindaco” di provvedere con successivi atti all’applicazione dell’approvando Regolamento;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000, Art. 134 comma 4;

Di dare atto altresì, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000, che la presente deliberazione verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Monte Argentario nella sezione Albo Pretorio oltre che nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 11-09-2025

Il Responsabile del servizio

Cavuoto Mirella



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 65 DEL 11-09-2025

OGGETTO: REGOLAMENTO SULLA TOPONOMASTICA E LA NUMERAZIONE CIVICA -
APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 11-09-2025

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

REGOLAMENTO SULLA TOPONOMASTICA E LA NUMERAZIONE CIVICA COMUNALE

Approvato con delibera C.C. n. del

INDICE

Indice.....	2
TITOLO I PRINCIPI GENERALI.....	4
Art.1 Oggetto.....	4
Art.2 Modificazioni, integrazioni e rinvio alla legislazione in materia.....	4
Art.3 Definizioni.....	4
TITOLO II COMMISSIONE CONSULTIVA PER LA TOPONOMASTICA.....	4
Art.4 Istituzione della Commissione Consultiva per la Toponomastica.....	4
Art.5. Attività della Commissione.....	5
TITOLO III ODONOMASTICA.....	5
Art.6 Aree di circolazione.....	5
Art.7 Stradario.....	6
Art.8 Elencazione.....	6
Art.9 Denominazione.....	6
Art.10 Caratteristiche delle targhe per la Toponomastica Stradale.....	6
Art.11 Richiesta nuova denominazione.....	7
TITOLO IV METODOLOGIA DI ATTRIBUZIONE.....	7
CAPO I - METODOLOGIA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA.....	7
Art.12 Attribuzione.....	7
Art.13 Modalità di numerazione.....	8
Art.14 Modalità di aggiornamento	8
CAPO II - METODOLOGIA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA INTERNA.....	8
Art.15 Finalità della numerazione civica.....	8
CAPO III - OBBLIGHI DEI PROPRIETARI.....	8
Art.16 Procedura di acquisizione della numerazione civica.....	8
Art.17 Caratteristiche targhetta della numerazione civica interna e/o esterna.....	9
Art.18 Installazione e visibilità della targhetta della numerazione civica interna e/o esterna.....	9

TITOLO V COMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DEI SETTORI PREPOSTI	
CAPO I – COMPETENZE ESCLUSIVE	9
Art.19 Compiti dell'Amministrazione comunale.....	9
Art.20 Compiti del Sindaco	10
Art.21 Compiti dell'Ufficio preposto.....	10
Art.22 Obbligo di comunicazione	10
TITOLO VI SANZIONI E VIGILANZA.....	10
Art. 23 Divieti	10
Art. 24 Sanzioni – Vigilanza	11
Art. 25 Entrata in vigore	11
 ALLEGATO A -MODALITÀ DINUMERAZIONE ESTERNA	12
ALLEGATO B -MODALITÀ DINUMERAZIONE INTERNA	13

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 **Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle norme legislative e delle disposizioni ministeriali vigenti, la denominazione delle aree di circolazione e della numerazione civica nonché l'attribuzione delle relative funzioni alle strutture interne dell'Ente, il funzionamento e la composizione della Commissione Consultiva per la Toponomastica.
2. Il Comune di Monte Argentario tutela la storia toponomastica del suo territorio e cura che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale e civile dello stesso, mantenendo, quando possibile, i toponimi tradizionali derivanti dai catasti storici o da tradizione orale.
3. Le deliberazioni in materia di toponomastica, compresa l'odonomastica, sono di competenza della Giunta Comunale che valuta le proposte provenienti dalla Commissione Consultiva.

Art.2 **Modificazioni, integrazioni e rinvio alla legislazione in materia**

Nel presente regolamento si intendono recepite integralmente la legislazione nazionale, le istruzioni e le modificazioni emanate dall'Istituto Nazionale di Statistica.

Art.3 **Definizioni**

Il toponimo è il nome proprio di luogo o località e la toponomastica è lo studio dei nomi di un luogo considerati nella loro origine e significato, nella pronuncia e nell'uso. L'odonomimo è il nome di via, piazza, strada, ecc. e l'odonomastica è l'insieme dei nomi delle strade ed il loro studio storico-linguistico. L'onomastica è lo studio dei nomi propri di persona o i nomi di luogo di una determinata area.

TITOLO II - COMMISSIONE CONSULTIVA PER LA TOPONOMASTICA

Art.4 **Istituzione della Commissione Consultiva per la Toponomastica**

1. La Commissione Toponomastica ha funzioni consultive ed esprime parere obbligatorio preventivo sulle proposte di intitolazione.
2. La Commissione Toponomastica è nominata dalla Giunta Comunale con deliberazione della stessa e dura in carica fino alla fine del mandato amministrativo. Essa continuerà ad espletare i suoi compiti, anche oltre il termine del mandato amministrativo, fino alla nomina di una nuova Commissione da parte dell'Amministrazione subentrante.
3. I candidati saranno scelti previa acquisizione dei curricula, con cui sono dimostrate competenze e conoscenze in materia culturale, storica e urbanistica del territorio, pervenuti in risposta ad un avviso pubblico riservato alla candidatura a componente della Commissione Toponomastica. Il procedimento di nomina è curato dal servizio Segreteria.
4. La Commissione è costituita da :
 - Sindaco, o suo delegato (con funzione di Presidente)
 - n. 2 esperti esterni all'Amministrazione Comunale
 - Il Dirigente, o suo delegato, dell'Area Progettazione Territoriale e Urbana
 - Il Dirigente, o suo delegato, dell'Area Pianificazione Territoriale
5. Le funzioni di segreteria saranno svolte da un dipendente comunale appositamente incaricato dal dirigente dei Servizi Demografici, che ha il compito, senza diritto di voto, di redigere il verbale della seduta.
6. In caso di assenza o impedimento del Presidente la seduta è presieduta dal membro più anziano (di età) della Commissione.
7. Gli esperti sono scelti per competenza professionale, per incarichi istituzionali o per chiara fama, tra esperti in discipline quali storia, tradizione e cultura locale, architettura e urbanistica, topografia locale, glottologia, scienze matematiche fisiche e naturali, archivistica o altre materie la cui conoscenza permetta di ottemperare meglio allo svolgimento dell'attività della Commissione.
8. La partecipazione alla Commissione da parte dei membri esterni è svolta a titolo gratuito e non dà diritto ad alcun gettone di presenza o rimborso spese.

9. In caso di cessazione dalla carica, per dimissioni o di altra causa che li fa cessare, di uno o più componenti della Commissione, la Giunta Comunale procederà alla sostituzione, secondo i criteri previsti nel presente articolo per la nomina.

Art.5 Attività della Commissione

1. La Commissione, al suo insediamento, provvede ad elaborare un documento guida sui principi e i criteri di riferimento per la formulazione dei pareri di propria competenza.
2. Nell'esame delle proposte di intitolazione la Commissione esprime le proprie valutazioni sulla base della loro rispondenza agli indirizzi e criteri approvati.
3. La Commissione, tramite i Servizi Demografici, provvede a fornire comunicazione ad eventuali proponenti in merito all'accettazione o al rigetto della proposta di denominazione, corredata da specifica motivazione sulla decisione. Quando, unitamente all'accettazione sia stata prevista l'effettiva attribuzione della denominazione, la comunicazione di accettazione della proposta conterrà anche l'indicazione dell'oggetto denominato.
4. Per le proposte approvate, ma non utilizzate ai fini della denominazione effettiva delle strade od altro luogo, la Commissione stila un elenco riservandosi di fruire dei nomi inseriti per possibili future denominazioni.
5. Durante le riunioni della Commissione, il dipendente incaricato per la segreteria, ovvero il funzionario responsabile dei Servizi Demografici, fornirà le necessarie indicazioni ed il materiale di supporto per agevolare i lavori della stessa.
6. Le sedute hanno validità quando è presente la maggioranza dei componenti e le proposte si intendono approvate se ottengono l'assenso della maggioranza dei componenti presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. La Commissione è convocata su iniziativa del Presidente e comunque sempre nel caso di realizzazione di nuove aree di circolazione per le quali risulti indispensabile la denominazione.
8. Il parere della Commissione potrà essere richiesto dal Comune, oltre che per la denominazione delle aree di circolazione, come di seguito indicato, anche per la titolazione di impianti sportivi, giardini, aree verdi attrezzate, edifici, lottizzazioni e, in generale, centri civici, sale riunioni, località, strutture e aree diverse da quelle di circolazione pubblica.

TITOLO III - ODONOMASTICA

Art.6 Aree di Circolazione

1. Ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico, di qualunque forma e misura (via, strada, corso, viale, vicolo, salita, piazza, piazzale, largo, ecc.) costituisce "area di circolazione" e deve essere distinta da propria denominazione.
2. Ogni via, piazza, piazzale, viale, vicolo, largo o simili, corso, strada, salita, calle, in zone dotate di regolare rete stradale, comprese le strade private, purché aperte al pubblico, costituisce una distinta area di circolazione.
3. Laddove non può essere individuata una regolare rete stradale (case sparse) verrà definita un'area di circolazione per località, comprendendo in questa il complesso delle strade, stradoni, carrarecce, sentieri o simili.
4. L'Amministrazione provvede alla denominazione di tutte le aree di circolazione aperte al pubblico, anche se di proprietà privata, al fine di agevolare la regolare circolazione viaria e il controllo del territorio comunale. L'attribuzione della denominazione alle aree di circolazione risponde esclusivamente ad esigenze di interesse pubblico e non implica a nessun titolo la presa in carico da parte dell'Amministrazione della gestione o della proprietà dell'area.
5. Ogni area di circolazione è distinta da un toponimo stradale; questo è costituito dalla specie (DUG – Denominazione Urbanistica Generica) che identifica la tipologia di area di circolazione e dalla denominazione (DUF – Denominazione Urbanistica Ufficiale) che può comprendere l'eventuale completamento alla specie o dalla denominazione (preposizioni o titoli onorifici).
6. Ogni area di circolazione deve avere una propria denominazione, da riportare su targhe in

materiale resistente da porre:

- a) per le vie almeno ai due estremi, a sinistra di chi vi entra;
- b) per le vie di notevole lunghezza, potranno essere posizionate anche in prossimità degli incroci con altre aree di circolazione;
- c) per le piazze, a sinistra di chi vi entra dalle principali vie che vi danno accesso.

7. Nel caso di modifica di denominazione dell'area di circolazione, la targa potrà riportare anche la precedente denominazione.

- 8. Nell'ambito delle procedure di definizione delle aree di circolazione deve essere evitata l'assegnazione di identica denominazione, anche se ubicate in due località diverse del territorio comunale.

Art.7 Stradario

- 1. Lo stradario è il documento che contiene l'elenco delle aree di circolazione del territorio comunale.
- 2. Lo stradario contiene le seguenti informazioni minime:
 - a. codice identificativo numerico dell'area di circolazione
 - b. specie dell'area di circolazione (via, piazza, viale, ecc.)
 - c. denominazione indicata per esteso
 - d. numerazione civica: estremi lato destro, estremi lato sinistro
 - e. sezioni di censimento interessate:

-tutta l'area e, quindi, la numerazione civica relativa è assegnata ad un'unica sezione di censimento;

-i due lati sono assegnati a due diverse sezioni;

-i due lati sono assegnati a più sezioni

- f. descrizione dell'andamento delle aree di circolazione: inizio, fine, aree di circolazione vicine, aree di circolazione attraversate.

g. rappresentazione cartografica

Art.8 Elencazione

- 1. L'elencazione alfabetica dovrà essere disciplinata dalle seguenti regole:

-ogni Area di circolazione sarà individuata attraverso l'attribuzione di un apposito elemento identificativo denominato "codice via";

-l'attribuzione del "codice via" avviene in maniera uniforme alla codifica già individuata dall'Ufficio Anagrafe nei programmi informatici utilizzati per la individuazione dei soggetti;

-ogni aggiunta dei codici Via dovrà avvenire mediante l'attribuzione di una numerazione con una progressione numerica.

Art.9 Denominazione

- 1. Ogni area di circolazione deve avere una propria denominazione da riportare su targhette in materiale resistente da porre:

-per le vie almeno ai due estremi, a sinistra di chi vi entra;

-per le vie di notevole lunghezza, potranno essere posizionate anche in prossimità degli incroci con altre aree di circolazione;

-per le piazze a sinistra di chi vi entra dalle principali vie che vi danno accesso.

- 2. Nel caso di modifica di denominazione dell'area di circolazione, la targa dovrà riportare anche la precedente denominazione.

- 3. Deve essere evitato che due aree di circolazione dello stesso tipo abbiano la stessa denominazione, anche se ubicata in due frazioni amministrative diverse del territorio comunale.

- 4. La denominazione può essere omessa solo nel caso di strade private chiuse al pubblico.

- 5. L'onomastica stradale deve assumere caratteristiche di omogeneità nell'ambito di zone geometricamente ben definite, ad esempio in riferimento ai quartieri.

Art.10 Caratteristiche delle targhe per la Toponomastica Stradale

- 1. Le caratteristiche fisiche delle targhe dovranno rispettare i parametri descritti dal Codice della Strada,

indicanti per esteso, le denominazioni delle aree di circolazione.

2. Nel centro storico, come individuato dallo strumento urbanistico comunale, la targa indicante l'onomastica stradale potrà essere del tipo tradizionale monofacciale (applicata alle facciate degli edifici) e, in tal caso potrà recare anche la qualifica della persona o il fatto a cui si riferisce il toponimo con eventuali date di nascita, morte o avvenimento.
3. Il segnale nome-strada deve essere applicato in modo ben visibile con le seguenti prescrizioni:
 - a) al di sopra delle lanterne semaforiche, con lo sbalzo tutto sopra il marciapiede, e comunque rivolto dalla parte esterna alla carreggiata. L'altezza del bordo inferiore del segnale deve essere compresa tra 3,00 e 3,50 m circa dal piano stradale;
 - b) nelle piazze, viali alberati, ecc. su supporti posti presso il bordo del marciapiede. Ogni supporto può comprendere i segnali delle due strade in angolo, disposti secondo l'angolo formato dalle due strade, e sfalsati in altezza;
 - c) ove esistano pali o sostegni della pubblica illuminazione o di altro tipo, il segnale può essere applicato ad essi;
 - d) in altri casi, ove le circostanze lo consiglino, con attacchi a muro;
 - e) nei casi b), c) e d) l'altezza dei segnali è compresa tra 2,50 e 3,00 m, salvo casi di impossibilità materiale.
 - f) non deve essere abbinato ad installazioni pubblicitarie;
 - g) può contenere l'indicazione dei numeri civici relativi al tratto di strada.
4. Nelle strade a senso unico il segnale SENSO UNICO PARALLELO deve essere applicato congiuntamente al segnale NOME-STRADA, sullo stesso supporto e al di sotto di quello; i due segnali devono avere uguali dimensioni.
5. Il segnale NOME-STRADA può contenere l'indicazione dei numeri civici relativi al tratto di strada.
6. Il segnale NOME-STRADA non deve essere abbinato ad installazioni pubblicitarie.

Art.11 Richiesta nuova denominazione

1. Possono formulare proposte, ai fini dell'attribuzione dei nomi alle aree di circolazione di nuova denominazione, sia Enti pubblici che privati, associazioni a carattere nazionale o locale, partiti politici, istituti, circoli, organizzazioni sindacali, comitati, gruppi e singoli cittadini.
2. Le richieste, indirizzate al Sindaco o all'Ufficio preposto, dovranno essere opportunamente motivate, corredate della documentazione che esplicita i motivi che legittimano e giustificano la richiesta stessa e delle principali notizie biografiche sul conto della persona di cui si chiede di onorare la memoria o di notizie storiche del fatto, evento o toponimo.
3. Nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a persone che non siano decedute da almeno dieci anni, fatti salvi i casi di particolare interesse qualora promossa, con riferimento ai meriti conseguiti, esclusivamente dall'Amministrazione Comunale.
4. La denominazione avverrà in osservanza alle disposizioni vigenti, ed al principio di pari opportunità di genere.
5. L'attribuzione della denominazione avviene con Delibera di Giunta previo parere della Commissione Consultiva per la Toponomastica.

TITOLO IV - METODOLOGIA DI ATTRIBUZIONE

CAPO I - METODOLOGIA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA

Art.12 Attribuzione

1. La numerazione civica è costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi esterni, cioè quelli che dall'area di circolazione immettono, direttamente o indirettamente, alle unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi di attività professionali, commerciali e simili, uffici, ecc.).
2. L'immissione è definita "Diretta" quando l'accesso all'unità ecografica semplice si apre sull'area di circolazione mentre è definita "Indiretta" quando si apre invece su cortili o corti.
3. Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica che deve essere ordinata secondo la successione naturale dei numeri in progressione numerica, ammettendo la possibilità dell'aggiunta di una

lettera, in progressione alfabetica, in corrispondenza di accessi tra due numeri consecutivi

4. La numerazione civica deve essere applicata a tutti gli accessi esterni, anche se secondari, che immettono in abitazioni, esercizi, uffici, garage, cantine, depositi, magazzini, ed ogni e qualsiasi altro manufatto o impianto di soggetti erogatori di servizi pubblici, non escluse le grotte, baracche e simili adibite ad abitazione.
5. Sono comunque escluse dall'attribuzione le porte delle chiese e gli accessi ai monumenti pubblici che non immettano anche in uffici o abitazioni dei conservatori e degli addetti alla custodia.

Art.13 Modalità di numerazione

1. L'attribuzione della numerazione all'interno dei centri abitati avviene con il rispetto delle prescrizioni procedurali indicate nell'allegato "A" del presente Regolamento.
2. In caso di numerazione al di fuori dei centri abitati si procede come previsto al precedente comma, lasciando disponibili alcuni numeri civici, in proporzione alla distanza dei fabbricati esistenti, al fine di consentire una successiva numerazione per gli edifici di futura nuova costruzione.

Art.14 Modalità di aggiornamento

1. Nel caso di apertura di un nuovo accesso tra altri già consecutivamente numerati, la numerazione civica sarà assegnata facendo riferimento al numero civico che precede; nel caso in cui non ci siano numeri disponibili si fa riferimento al numero civico che precede seguito da una lettera in progressione alfabetica.
2. Nel caso in cui non sia possibile applicare la metodologia descritta al comma precedente in quanto non risultino disponibili numeri civici, sarà necessario procedere alla rinumerazione parziale o completa dell'area di circolazione.
3. Nel caso di nuove costruzioni all'interno dei centri o nuclei abitati deve essere applicata la stessa norma precedente, se non siano stati lasciati numeri civici disponibili per le future costruzioni oppure non se ne siano resi disponibili per demolizioni nella medesima area della nuova costruzione.
4. Nel caso di nuove costruzioni in territorio aperto (case sparse) dovrà essere applicato lo stesso criterio per i centri -nuclei abitati.
5. È compito degli uffici preposti (Gestione del Territorio, Lavori Pubblici, Servizi Demografici), ciascuno in relazione alle proprie competenze, integrare la mappa catastale e la cartografia di supporto del Sistema Informativo Territoriale (SIT) con i fabbricati di nuova costruzione e quelli modificati, la viabilità di nuova realizzazione, la toponomastica di nuova approvazione, altre ulteriori indicazioni utili in fase di rilevamento.

CAPO II - METODOLOGIA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA INTERNA

Art.15 Finalità della numerazione civica

1. La numerazione interna ha lo scopo di individuare le unità ecografiche semplici quali abitazioni, uffici, studi, ambulatori medici, negozi, laboratori, magazzini, a cui non si possa accedere direttamente dall'esterno, ma solo attraverso atri o scale interne.
2. Non sono da considerare ai fini della numerazione interna alcune tipologie di edifici come scuole, caserme, chiese, stabilimenti industriali e simili.
3. Si procede all'attribuzione e/o modifica della numerazione civica interna nei casi e con le modalità indicate dall'allegato "B" al presente Regolamento.

CAPO III - OBBLIGHI DEI PROPRIETARI

Art.16 Procedura di acquisizione della numerazione civica

1. L'attribuzione della numerazione civica è inserita nell'ambito delle procedure relative agli atti abilitanti all'esecuzione delle opere edilizie. La richiesta dei numeri civici esterni e della numerazione interna è requisito necessario per ottenere il rilascio dell'agibilità di un immobile.
2. Ultimate le opere i proprietari degli immobili, devono presentare all'ufficio preposto apposita domanda per richiedere l'attribuzione, la conferma o la soppressione, in riferimento alle variazioni intervenute agli

accessi e/o alle unità immobiliari (creazione, modifica o demolizione), della numerazione civica esterna e/o interna. Il modello deve essere compilato per tutti gli interventi nuovi, quelli che modifichino il numero delle unità immobiliari e/o modifichino la posizione e la quantità degli accessi sul fronte strada e/o sull'edificio nonché degli accessi interni.

3. L'ufficio preposto rilascerà il certificato di attribuzione definitiva della numerazione civica e del certificato di unità immobiliare urbana.
4. L'attestazione di attribuzione della numerazione civica e del certificato di unità immobiliare urbana costituiscono parte integrante della documentazione necessaria per la presentazione della definita consistenza o del fine lavori.
5. Il soggetto interessato, al momento della comunicazione di fine lavori provvede ad allegare la richiesta di attribuzione di numerazione civica definitiva, corredata della documentazione prescritta. 13 Art. 43, c.2, D.P.R. n. 223 del 30/05/1989.
6. La mancanza di tale documento impedisce l'accettazione della agibilità – abitabilità del fabbricato a cui è riferita la pratica edilizia.
7. Il proprietario ha l'obbligo anche di comunicare, con il medesimo modello previsto, la soppressione di numeri civici sia esterni che interni, dovuti a demolizione di edifici o chiusura di accessi.
8. La richiesta di soppressione di numerazione civica esistente deve essere allegata alla comunicazione di inizio lavori.
9. Nel caso di soppressione di numeri civici, le targhe della numerazione devono essere riconsegnate all'Amministrazione Comunale.

Art.17 Caratteristiche della targhetta della numerazione civica interna e/o esterna

1. I numeri civici esterni devono essere indicati su targhe di materiale resistente con il numero di colore scuro posto su un fondo chiaro catarifrangente.
2. I numeri civici interni devono essere indicati su targhe di materiale resistente, di colore scuro è posto su un fondo chiaro.
3. Le caratteristiche fisiche delle targhe (dimensioni, colori, caratteri) sono stabiliti dall'Amministrazione comunale, nel rispetto dei parametri descritti dal Codice della Strada.
4. Non sono ammesse targhe di tipologia diversa da quella standardizzata prevista dall'Amministrazione Comunale.

Art.18 Installazione e visibilità della targhetta della numerazione civica interna e/o esterna

1. È compito del soggetto richiedente installare le targhette della numerazione civica esterna ed interna con spese a suo totale ed esclusivo carico.
2. Nel caso in cui le procedure di revisione della numerazione civica dipendano da procedure avviate d'ufficio dall'Amministrazione comunale, le spese relative all'acquisto delle targhette sono a carico del soggetto interessato alla revisione, salvo gli oneri di posa in opera che permangono in carico dell'Amministrazione stessa.
3. La targhetta esterna deve essere posta in alto a destra di ciascuna porta o, in caso di cancello, sul pilastro destro ad una altezza di m. 1.80/2.00 da terra.
4. La targhetta interna deve essere posta, in alto a destra di ciascuna porta o sopra il campanello a totale carico del proprietario dell'immobile.
5. I proprietari e/o gli amministratori degli edifici e dei fabbricati hanno l'obbligo di mantenere pulite, ben visibili e in ottimo stato le targhe relative all'onomastica stradale e alla numerazione civica.

TITOLO V - COMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DEI SETTORI PREPOSTI

CAPO I – COMPETENZE ESCLUSIVE

Art.19 Compiti dell'Amministrazione comunale

1. La denominazione dei luoghi e delle aree di circolazione avviene esclusivamente tramite Deliberazione della Giunta Comunale su proposta dell'Ufficio preposto.

Art.20 Compiti del Sindaco

1. È compito del Sindaco assicurare la regolare esecuzione degli adempimenti topografici ed ecografici, sotto la vigilanza del Prefetto, su direttive impartite dall'Istat.

Art.21 Compiti dell'Ufficio preposto

1. È compito esclusivo dell'Amministrazione Comunale l'attribuzione della numerazione civica e della toponomastica.
2. L'Ufficio preposto a tale attività è costituito dai Servizi Demografici, il quale impartisce, in conformità alle direttive dell'Istat, le opportune disposizioni per la formazione del piano topografico, del piano ecografico e della cartografia di base, in particolare per la formazione delle basi territoriali, la conservazione della cartografia con le ripartizioni del territorio comunale in sezioni di censimento e le delimitazioni delle località abitate.
3. Sono funzioni dei Servizi Demografici la:
 - a) predisposizione degli atti relativi all'attribuzione dell'onomastica stradale;
 - b) determinazione dell'attribuzione della numerazione civica esterna ed interna;
 - c) effettuazione di eventuali revisioni della numerazione civica e dell'onomastica stradale;
 - d) cura e la predisposizione per la posa in opera delle tabelle e delle targhe;
 - e) gestione di un apposito archivio dei toponimi e idronimi storici del territorio al fine di valorizzare il patrimonio storico e culturale della città;
 - f) aggiornamento delle banche dati cartografiche ed alfanumeriche.
4. L'Ufficio preposto cura altresì la comunicazione, con tutte le informazioni in ordine alle nuove denominazioni, a tutti gli uffici comunali interessati ed ai soggetti pubblici o privati fornitori dei servizi (acqua, gas, energia elettrica, rifiuti, trasporti, telefoni ecc).
5. Nel caso in cui si rendesse necessario lo spostamento delle targhe viarie o di quelle relative alla numerazione civica, gli interessati dovranno farne immediata richiesta ai Servizi Demografici che predisporrà le procedure necessarie a tale spostamento.

Art.22 Obbligo di comunicazione

1. Gli Uffici Comunali dovranno trasmettere ai Servizi Demografici la documentazione utile per l'individuazione delle nuove aree di circolazione e di nuovi accessi come domanda di attribuzione di numerazione civica, progetti di nuovi fabbricati e progetti di nuove strade e, comunque, qualsiasi informazione relativa a modifiche intervenute che interessino la toponomastica stradale o la numerazione civica.
2. Le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, comprese le operazioni anagrafiche dei cambi di residenza, per la loro correlazione con la numerazione civica e gli archivi tributari, e le operazioni annonarie per le aperture o spostamenti di attività produttive che interessino la toponomastica stradale o la numerazione civica, saranno descritte in apposito atto di organizzazione.
3. Le operazioni che influiscono sulle mappe toponomastiche dovranno essere gestite, preferibilmente, per via telematica.

TITOLO VI - SANZIONI E VIGILANZA

Art. 23 Divieti

1. È fatto divieto a chiunque di adottare numerazioni esterne ed interne in difformità alle indicazioni previste dal presente Regolamento.
2. È vietato a terzi attribuire, porre in opera, togliere, spostare, manomettere, danneggiare, sporcare le tabelle della segnaletica stradale, le targhe relative all'onomastica stradale e le targhe della numerazione civica esterna ed interna.
3. Chi effettua vigilanza sul territorio, qualora venga a conoscenza dell'avvenuta violazione, provvederà a comunicarla ai servizi Demografici al fine di ordinare il ripristino con spese a carico dei trasgressori, ai

quali saranno inoltre applicate le sanzioni previste nel presente Regolamento, salva ed impregiudicate le sanzioni di Legge.

Art. 24 Sanzioni – Vigilanza

1. Le violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da €. 25,00 ad €. 500,00 (art. 7-bis del T.U. 267/2000) nella misura indicata nella seguente TABELLA:

Tipo di infrazione	Sanzione prevista
Attribuzione abusiva di numero civico	Da € 25 a € 500
Mancata richiesta di attribuzione di numero civico	Da € 25 a € 500
Mancata esposizione della targhetta	Da € 25 a € 500
Apposizione di targhetta non regolamentare	Da € 25 a € 500
Distruzione, danneggiamento o deterioramento tali da rendere in qualunque modo non visibili le targhe relative all'onomastica stradale o le targhettae relative alla numerazione civica	Da € 25 a € 500

2. La vigilanza sulla corretta applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Municipale e al personale dei Servizi Demografici oltre che da altro personale comunale incaricato quale accertatore.

3. L'accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente Regolamento può essere effettuato dai soggetti di cui all'art. 13 della L. 689/81.

Art. 25 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento si intende automaticamente modificato per effetto dell'entrata in vigore di successive leggi in materia, nazionali o regionali, per le parti o disposizioni di immediata applicazione. Sono fatte salve le parti dello stesso ancora compatibili.
2. Il presente Regolamento diverrà esecutivo secondo i disposti dell'art. 134 del T.U. n. 267/2000.

ALLEGATO A -MODALITÀ DI NUMERAZIONE ESTERNA

Operazioni preliminari all'esecuzione della numerazione

Si procede alla modifica della numerazione civica esterna in caso di:

- nuove edificazioni;
- modifiche della consistenza immobiliare in conseguenza di accorpamenti o divisioni di unità immobiliari, costruzione di nuova viabilità nuova attribuzione di toponomastica.

Prescrizioni procedurali per l'attribuzione della numerazione civica esterna nei centri abitati:

all'interno dei centri abitati devono essere rispettate le seguenti norme:

- in aree di circolazione a sviluppo lineare (vie, viale, vicolo, salita, ecc.) la numerazione deve incominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante, avendo cura di assegnare i numeri dispari a sinistra e i pari a destra;
- nelle vie a sviluppo radiale, che vanno dal centro verso la periferia, la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo alla zona centrale, avendo cura di assegnare i numeri dispari a sinistra e i pari a destra;
- per le vie con andamento anulare la numerazione deve cominciare dall'incrocio con la radiale principale o ritenuta tale e proseguire da sinistra verso destra rispetto ad un osservatore situato nella parte più interna del centro abitato, avendo cura di assegnare i numeri dispari a sinistra e i pari a destra;
- in aree di circolazione a sviluppo poligonale (piazza, largo, ecc.) la numerazione deve essere progressiva e cominciare a sinistra di chi entra nella piazza dalla via principale; nel caso in cui questa attraversi la piazza, la numerazione deve cominciare a sinistra di chi vi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via stessa;
- nelle vie in cui sorgono fabbricati solo da un lato perché non ne siano stati ancora costruiti dall'altro la numerazione deve essere solo dispari o pari a secondo dei casi, ove vi sia impossibilità permanente di costruirvene la numerazione potrà essere unica e progressiva;
- per gli spazi non coperti da fabbricati ma destinati a nuove costruzioni, siti lungo vie, piazze e simili, devono essere riservati numeri civici occorrenti per i futuri accessi;
- per le rientranze di tratti viari o per corti si procederà nella numerazione seguendo il senso di percorrenza della strada (il verso da sinistra verso destra per un osservatore che dia le spalle all'area di circolazione).

ALLEGATO B -MODALITÀ DI NUMERAZIONE INTERNA

Operazioni preliminari all'esecuzione della numerazione

Si procede alla modifica della numerazione civica esterna in caso di :

- nuove edificazioni;
- modifiche della consistenza immobiliare in conseguenza di accorpamenti o divisioni di unità immobiliari, costruzione di nuova viabilità nuova attribuzione di toponomastica

Nel caso si verificasse una delle condizioni di cui ai precedenti punti, si renderanno necessarie alcune operazioni preliminari:

a. Prima di procedere all'esecuzione della numerazione interna è necessario controllare la numerazione civica del fabbricato oggetto di rilevazione. Questo controllo dovrà assicurare la perfetta corrispondenza tra le unità immobiliari che hanno accesso esterno al fabbricato e la loro numerazione civica. Nel caso in cui vi siano unità immobiliari prive di numerazione civica, questa dovrà essere opportunamente eseguita e registrata sia sulla banca dati che sulle mappe catastali e cartografie di supporto.

Prescrizioni procedurali per l'attribuzione della numerazione civica esterna nei centri abitati:

1. La numerazione interna di unità ecografiche semplici sarà costituita da numeri arabi, la cui attribuzione seguirà il verso da sinistra verso destra per chi entra dall'accesso principale.
2. La numerazione interna di unità ecografiche semplici a cui si acceda da atri o corti deve essere ordinata progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nell'atrio o corte dall'accesso esterno unico o principale.
3. La numerazione interna di unità ecografiche semplici a cui si acceda dalle scale deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto, seguendo il verso da sinistra a destra in ciascun pianerottolo.
4. Nel caso siano presenti più ingressi nella stessa unità immobiliare, la numerazione interna va assegnata all'ingresso principale.
5. Terminati i piani superiori si procede alla numerazione dei seminterrati e degli interrati.
6. Nel caso siano presenti più scale queste devono essere contrassegnate con una propria serie di simboli, ovvero lettere maiuscole la cui targhetta dovrà essere posizionata esternamente all'accesso alla scala. Anche in questo caso l'attribuzione della lettera maiuscola deve essere ordinata progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nel cortile o nell'atrio dall'accesso esterno unico o principale. In questo caso la numerazione interna sarà costituita da una lettera maiuscola indicante la scala e da un numero arabo.
7. In caso di coabitazione, tutte le famiglie dovranno essere individuate con lo stesso numero interno